

## INTRODUZIONE

### 1. *La necessità di una riforma del diritto dei contratti, del diritto generale delle obbligazioni e della prova*

Tra il 1804 ed il 1960 il *Code civil* è stato modificato solo in modo puntuale ed è rimasto intatto per tre quarti, senza che sviluppi significativi andassero ad incidere sul diritto generale delle obbligazioni. Tale notevole stabilità, prova dell'eccezionale qualità dell'opera realizzata nel 1804, ha però avuto come conseguenza di escludere dal *Code civil* dei settori interi del diritto civile, la cui regolamentazione era stata resa necessaria all'inizio del XX secolo dagli sviluppi economici e sociali.

La necessità di riscrivere il *Code civil*, avvertita sin dalla fine del XIX secolo, ha trovato un riscontro effettivo all'inizio di questo secolo. L'idea si era insinuata già a partire dal centenario del *Code civil* sulla scia del diritto comparato. La comparazione con il codice civile tedesco – il BGB – entrato in vigore il 1° gennaio 1900 aveva, infatti, suscitato anche in Francia il desiderio di una riforma, accendendo il dibattito tra i fautori e gli oppositori di una revisione del *Code civil*<sup>1</sup>.

Nel XX secolo numerosi settori del diritto civile sono stati disciplinati da leggi speciali<sup>2</sup> o lasciati all'avvedutezza della giurisprudenza<sup>3</sup>, accentuando l'isolamento del *Code civil* e la distinzione tra il *Code civil* ed il diritto civile. Un importante movimento di consolidazione fu promosso a partire dal 1964, ma coinvolse essenzialmente il diritto delle persone e della famiglia, riscritti da Jean Carbonnier<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. il dibattito tra F. Larnaude e E. Pilon – in favore della riforma – e M. Planiol e E. Gaudemet – che vi si opponevano – in *Le Code civil: Livre du Centenaire, 1804-1904*, Paris, A. Rousseau éd., 1904.

<sup>2</sup> Si vedano in particolare: la disciplina del risarcimento delle vittime del lavoro istituita dalla legge del 9 aprile 1898 (JO 10 aprile, p. 2209), la legge del 13 luglio 1930 relativa al contratto di assicurazione (detta "Godart", JO 18 luglio, p. 8003), la legge del 28 giugno 1938 sullo statuto del condominio degli immobili divisi in appartamenti (JO 30 giugno, p. 7578) o ancora la legge n. 57-258 dell'11 marzo 1957 relativa alla proprietà letteraria e artistica (JO 14 marzo, p. 2723).

<sup>3</sup> Si vedano in particolare: la consacrazione dell'arricchimento senza causa, l'abuso di diritto o ancora le grandi decisioni rese in materia di diritto della responsabilità civile.

<sup>4</sup> In materia di: TUTELA: L. n. 64-1230, 14 dicembre 1964 che ha introdotto modifiche al-

Si dovrà attendere l'avvicinarsi delle celebrazioni del bicentenario del *Code civil*, nel 2004, per dare un forte impulso politico a questa impresa. L'impulso venne direttamente dalla più importante autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica: durante il discorso tenutosi nel grande anfiteatro della Sorbona, Jacques Chirac lanciò la sfida di "riscrivere in 5 anni il diritto dei contratti e quello delle garanzie". Poco prima del bicentenario del *Code civil*, "un piccolo gruppo di accademici civilisti"<sup>5</sup> intraprese il progetto di modernizzazione del diritto delle obbligazioni. Come indicato dallo stesso Pierre Catala nella prefazione del progetto di riforma del diritto delle obbligazioni e della prescrizione da lui coordinato, lo spunto gli venne durante un convegno organizzato dalla facoltà di Seaux, in cui il diritto francese era stato messo a confronto con i Principi di diritto europeo dei contratti, frutto dei lavori della commissione presieduta dal professor Lando<sup>6</sup>. In quell'epoca, diverse iniziative promosse dalla Commissione europea e da vari gruppi di ricercatori europei avevano messo in evidenza la necessità di riformare il nostro diritto di contratti, delle obbligazioni e della prescrizione. Il primo rapporto *Doing Business* (edizione 2004, promosso dalla Banca mondiale), rivelatosi particolarmente critico nei confronti della tradizione giuridica francese, riaccese l'orgoglio dei giuristi francesi per il loro sistema giuridico codificato. Il diritto francese delle obbligazioni è stato costantemente aggiornato nel tempo grazie alla creatività dei giudici francesi, degli accademici e del legislatore, portando all'emergere di un'importante normativa al di fuori del *Code civil* (in altri codici o in disposizioni legislative non integrate nel codice) che ne ha minato l'accessibilità. L'*ordonnance* del 10 febbraio 2016 relativa alla riforma del diritto dei contratti, del diritto generale delle obbligazioni e della prova<sup>7</sup> e la *loi de ratification* n. 2018-287 del 20 aprile 2018<sup>8</sup> costituiscono una tappa molto importante nella lunga vita del *Code civil*, che disciplina il diritto civile applicabile in Francia dal 1804.

---

le disposizioni del codice civile relative alla tutela ed all'emancipazione, JO 15 dicembre, p. 11140 – REGIMI MATRIMONIALI: L. n. 65-570, 13 luglio 1965 di riforma dei regimi matrimoniali, JO 14 luglio, p. 6044 – INCAPACI MAGGIORENNI: L. n. 68-5, 3 gennaio 1968 di riforma del diritto degli incapaci maggiorenni, JO 4 gennaio, p. 114 – FILIAZIONE: L. n. 72-3, 3 gennaio 1972 relativa alla filiazione, JO 5 gennaio, p. 145 – DIVORZIO: L. n. 75-617, 11 luglio 1975 di riforma del divorzio, JO 12 luglio, p. 7171.

<sup>5</sup> Espressione usata da Pierre Catala («une *poignée de civilistes universitaires*») nella prefazione del progetto di riforma del diritto delle obbligazioni e della prescrizione elaborato sotto la sua egida.

<sup>6</sup> P. Catala, «Présentation générale de l'avant-projet», in *Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription*, La Documentation française, juin 2006, p. 11.

<sup>7</sup> Ord. n. 2016-131, 10 febbraio 2016 relativa alla riforma del diritto dei contratti, del regime generale e della prova delle obbligazioni, JO 11 febbraio.

<sup>8</sup> Loi n. 2018-287 del 20 aprile 2018 di ratifica dell'*ordonnance* n. 2016-131 del 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO 21 aprile 2018.

## 2. Utilità di un diritto generale dei contratti?

Era utile rinnovare la parte generale del diritto dei contratti nonostante le leggi ed i codici speciali, moltiplicatisi nel tempo, sembrassero in grado di fornire delle risposte precise a seconda dei vari tipi di contratti e della qualità delle parti (privati, commercianti, consumatori o professionisti)? Era necessario rinnovare questo settore del diritto sapendo che ha come caratteristica di svilupparsi anche in parallelo, attraverso circuiti diversi, la cui caratteristica comune è quella di sfuggire al controllo da parte degli Stati? In questo ambito, la *soft law*, le guide et le buone pratiche sono promossi da diversi attori transnazionali (organismi professionali, ONG, gruppi di esperti ed anche organizzazioni internazionali, come l'UNIDROIT) ed è a questi modelli che principalmente si ispirano i grandi attori economici quando redigono dei contratti. Dato che i contratti e le clausole contrattuali-tipo sono i principali strumenti giuridici delle grandi società, non potremmo ricorrere al contratto piuttosto che alla legge o alla giurisprudenza per creare la norma<sup>9</sup>?

## 3. La scelta di un diritto generale dei contratti codificato e modernizzato

In realtà, i vantaggi di un diritto generale dei contratti codificato, foss'anche sussidiario e dispositivo, sono numerosi. Questo esercizio permette al legislatore di forgiare un modello che trova la sua origine non nella volontà implicita degli interessati, ma in un insieme di considerazioni sociali, economiche e storiche<sup>10</sup>. Il diritto generale dei contratti costituisce uno zoccolo di norme giuridiche considerate come "minime". Afferma una politica del diritto. Propone delle soluzioni che permettono alle parti di economizzare una parte del costo di redazione dei contratti. Il diritto speciale non è, infine, in sé sufficiente, poiché può comportare delle imprecisioni o addirittura delle lacune, che il diritto generale è invece in

---

<sup>9</sup> Questo interrogativo fu sollevato da Jean Carbonnier nel 1985: «C'est dans les règles supplétives de volonté que se glissera la pratique majoritairement observée chez les contractants; or il n'est pas sûr que cette catégorie de règles ait autant de raison d'être qu'en 1804. À cette date, le Code civil s'édifiait sur une table rase, tous usages abolis, toutes jurisprudences condamnées à l'oubli; il fallait faire intervenir la loi pour suppléer aux silences des parties. Mais aujourd'hui, les juges ont libre accès aux pratiques et aux précédents. Qu'ont-ils besoin de l'échelon intermédiaire d'une loi interprétative? [...] Si le législateur n'était pas effrayé par une solution radicale, il pourrait, dans le droit des contrats, faire systématiquement l'économie des dispositions supplétives de volonté.», in J. Carbonnier, *L'évolution contemporaine du droit des contrats*, Journées R. Savatier, 1985, p. 25.

<sup>10</sup> G. Cornu, *Droit civil: Introduction au droit*, 11<sup>e</sup> ed., «Domat», Montchrestien, 2003, p. 147, nota 6.

grado di colmare. Questa considerazione è stata espressamente evocata in occasione dell'esame del testo sulle sopravvenienze (*imprevision*), la cui introduzione nel codice è stata difesa da alcuni rappresentanti del mondo dell'impresa, che hanno sottolineato le difficoltà incontrate dalle PMI per poter disporre del supporto giuridico in grado di assicurare, durante le contrattazioni, l'introduzione di clausole di avversità (spesso denominate clausole di *hardship*).

È, peraltro, importante ricordare che il premio Nobel per le scienze economiche è stato attribuito, nel 2016, a due autori, Oliver Hart e Holmström, per i loro studi sulla teoria dei "contratti incompleti". Partendo dalla constatazione che è praticamente impossibile riuscire a redigere un contratto che possa considerarsi come ideale (nel senso di esaustivo) a causa della complessità delle implicazioni giuridiche, operative e finanziarie in gioco, Hart e Holmström considerano che sia preferibile abbandonare l'ideale di "completezza" del contratto in favore di quello del "miglior contratto elementare", che si fonda sulla consapevolezza che il contratto non possa prevedere tutto. Si percepisce, anche in questo caso, l'importanza di sviluppare, attraverso il diritto generale dei contratti, dei meccanismi che permettano di colmare il vuoto lasciato dal contratto e di risolvere le difficoltà che si manifestano durante la sua esistenza.

#### 4. *Le implicazioni a livello internazionale di un Code civil modernizzato*

Anche se l'opposizione tra le diverse famiglie giuridiche non è più così marcata come una volta – da un lato, le leggi (*Statutes*) sono molto numerose in diritto inglese e la *Law Commission* creata nel 1965 ha come missione di codificare il diritto inglese; dall'altro, la giurisprudenza ricopre in Francia un ruolo centrale – persistono, da una parte e dall'altra della manica, due modi diversi di pensare il diritto, di insegnarlo e di praticarlo. I paesi di diritto continentale hanno in comune il loro attaccamento al processo di codificazione e la convinzione che la definizione di principi generali e di regole (di natura imperativa o dispositiva) in un insieme ordinato favorisca l'accesso al diritto e la sua certezza. La codificazione permette di pensare il diritto, di insegnarlo e di praticarlo come un sistema e costituisce, per la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, ben più di un semplice strumentario («*toolbox*») <sup>11</sup>; molti Stati hanno peraltro co-

---

<sup>11</sup> La Commissione europea ha senza dubbio commesso un errore strategico nello scegliere di ricorrere al concetto dello 'strumentario' (*boîte à outils*) e di parlare di progetto di "quadro comune di riferimento" per minimizzare l'importanza del progetto lanciato in materia di diritto europeo. V. *infra* n. 13 e ss.

nosciuto di recente fenomeni di codificazione o ri-codificazione dei rispettivi codici civili, nella loro integralità<sup>12</sup> o limitatamente al diritto delle obbligazioni<sup>13</sup>.

Per interpretare queste nuove disposizioni e poterle applicare, i tribunali francesi hanno a disposizione tutta la ricchezza che offrono il ragionamento giuridico, le reazioni dei professionisti, le opere della dottrina, i modelli stranieri, europei e internazionali. Possono, inoltre, servirsi dei lavori preparatori che questo volume si propone di mettere in evidenza ed in particolare quelli che non sono facilmente accessibili, perché di origine governativa e non legislativa, ed i “lavori preparatori” che hanno preceduto la *loi de ratification* del 20 aprile 2018. Tutte queste fonti servono come guida per gli interpreti ed i legislatori stranieri.

Il senso che sarà dato a questi nuovi testi dipenderà, ugualmente, dal ruolo che i cittadini francesi ed europei vorranno riconoscere alla giustizia ed al diritto nella società: il diritto può essere infatti concepito come uno strumento per disciplinare la realtà quotidiana, in grado di assicurare una giustizia che sia più vicina a loro ed accessibile, oppure unicamente volto a risolvere le controversie più importanti ed a regolamentare penalmente la società. La riforma del diritto dei contratti sembrerebbe iscriversi nella prima tendenza, in quanto contiene disposizioni che hanno vocazione ad essere applicate ad ogni tipo di controversia quotidiana, ma contribuisce ugualmente al processo di degiudizializzazione, in quanto incoraggia le parti a risolvere i problemi relativi all'esecuzione dei contratti ed alle controversie che possono derivarne, senza l'intervento del giudice.

## 5. *Obbiettivi dell'opera*

Pur senza voler essere una presentazione completa del nuovo diritto francese dei contratti, l'obiettivo di questo volume è triplice.

*Dare a professionisti, giudici, accademici e a tutti quelli che si interessano a questo diritto, alcune chiavi di lettura per interpretare ed applicare i testi elaborati da questa importante riforma.*

Proponiamo a tal fine di ripercorrere i diversi sviluppi che hanno condotto alla riforma e di richiamare i numerosi lavori preparatori ed i dibattimenti.

---

<sup>12</sup> Si veda l'esempio del Québec et dei Paesi-Bassi. Diversi paesi dell'Europa dell'Est hanno, inoltre, proceduto ad una ricodificazione in seguito all'entrata nell'Unione europea.

<sup>13</sup> La Germania, che nel 2001 ha profondamente riformato il suo diritto delle obbligazioni e della prescrizione.

titi parlamentari, poiché permettono di chiarire le intenzioni del legislatore e di individuare le grandi questioni contemporanee. Gli elementi forniti sono volti a guidare il giurista, per permettergli di risolvere le questioni pratiche che possono essere sollevate dalle nuove disposizioni, quali ad esempio la determinazione del momento della loro entrata in vigore e della loro natura dispositiva o imperativa, e di affrontare problematiche più fondamentali, come quelle relative ai poteri del giudice o alle conseguenze della distinzione tra contratti negoziati (*contrats de gré à gré*) e “contratti d’adesione” (*contrats d’adhésion*). I paragrafi rubricati “lavori preparatori” o “guida interpretativa”, disseminati nel testo dell’opera, sono destinati a permettere una miglior comprensione della riforma, illustrando le ragioni delle scelte che sono state fatte. I paragrafi rubricati “lavori preparatori” presentano i lavori che hanno preceduto l’*ordonnance*, mentre quelli rubricati “guida interpretativa” sono essenzialmente alimentati dai dibattiti parlamentari che hanno preceduto la *loi de ratification* e che permettono di fornire chiarimenti non solo sui testi modificati a seguito di questi dibattiti, ma anche su molti altri testi.

*Favorire la diffusione internazionale della riforma offrendo una spiegazione delle modifiche più importanti.*

La riforma del diritto francese, tradotta in numerose lingue straniere (su iniziativa della Fondazione per il diritto continentale) ed abbondantemente commentata all’estero, suscita un grande interesse nel mondo intero. In un contesto europeo particolarmente propizio, caratterizzato da numerose riforme nazionali e dal progetto di diritto europeo dei contratti, la riforma francese ha beneficiato, al contempo, dell’ardore di coloro che vi vedevano l’occasione di riaffermare la concezione francese del diritto dei contratti e dell’entusiasmo di coloro che erano convinti che fosse necessario modernizzare il nostro diritto, in una prospettiva comparatista, europea ed internazionale.

La riforma ha generato la pubblicazione di lavori collettivi di comparazione, coordinati da autori francesi e provenienti da altri paesi europei<sup>14</sup>. Ha suscitato, e susciterà ancora, nuove forme di interazione giuridica tra giudici e legislatori<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. W. Doralt, O. Deshayes (dir.), *Réformer le droit des obligations et le droit des sociétés. Études de droit français et allemand*, Société de législation comparée, «Trans Europe Experts», 2013; R. Schulze, G. Wicker, G. Mäsch, D. Mazeaud (dir.), *La réforme du droit des obligations en France, 5<sup>es</sup> journées franco-allemandes*, Société de législation comparée, «Droit comparé et européen», vol. 20, 2015; É. Savaux, J. Lete, R.-N. Schütz, H. Boucard (dir.), *La recodification du droit des obligations en France et en Espagne*, LGDJ, 2016.

<sup>15</sup> Sull’attrattività di questa riforma e l’impulso che ha dato all’estero v. *infra* n. 179 ss.

È importante sottolineare che l'originale dell'opera è pubblicato in versione bilingue, francese ed inglese.

Partendo dalla constatazione che nella pratica i contratti sono spesso redatti in inglese, anche qualora applichino il diritto francese, gli Autori hanno voluto fornire ai giuristi d'Oltralpe, ma non solo, una guida per la traduzione delle nuove disposizioni, integrando la terminologia adottata dal Ministero della giustizia nel testo ufficiale in lingua inglese<sup>16</sup>.

## 6. *Indice della Guida*

Questa guida destinata all'uso del giurista si compone di quattro parti che affrontano le seguenti tematiche:

- il perimetro, la storia ed il processo d'elaborazione della riforma (prima parte);
- le frontiere del nuovo diritto dei contratti (seconda parte);
- le principali questioni del nuovo diritto dei contratti (terza parte);
- le disposizioni più conosciute e discusse della riforma (quarta parte).

## 7 a 10. *Numeri riservati*

---

<sup>16</sup>Disponibile in accesso libero sul sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/english/Translations-from-institutional-websites>.





PARTE PRIMA

STORIA, ELABORAZIONE  
E PORTATA DELLA RIFORMA



## 11. *Una riforma eccezionale*

La riforma francese del diritto dei contratti può essere considerata “eccezionale” per diverse ragioni:

- i forti legami con l’elaborazione di un diritto europeo dei contratti;
- il suo ambito di applicazione: la riforma riguarda più di 300 articoli del *Code civil* che costituiscono il cuore del diritto civile ed ha reso necessario sconvolgere la struttura del titolo III del terzo libro del *Code civil*;
- l’importanza considerevole dei lavori preparatori: sono stati redatti diversi progetti di legge, ispirati a numerosi ed importanti lavori accademici;
- la sua durata: 14 anni, a partire dalle celebrazioni del bicentenario del *Code civil*;
- la particolarità, alquanto rara, di essere riuscita a trascendere le maggioranze politiche: lanciata dal Presidente della Repubblica Jacques Chirac, la riforma ha proseguito sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, per poi essere adottata come *ordonnance* durante la presidenza di François Hollande e convertita in legge da Emmanuel Macron;
- il fatto che abbia richiesto ben due leggi emanate dal Parlamento (una legge delega nel 2015 ed una legge di conversione nel 2018), una decisione del *Conseil constitutionnel* ed un’*ordonnance* del governo. Ciò ha comportato l’adozione consecutiva di diverse versioni delle disposizioni introdotte dalla riforma che sono entrate in vigore in modo differito, rendendo alquanto complessa per i professionisti la determinazione della successione dei diversi testi nel tempo.

## 12. *Delle interazioni dinamiche*

La riforma non costituisce un insieme di norme elaborato all’interno di un sistema rinchiuso nella sua tradizione. È, al contrario, il frutto di un lungo processo di consultazioni e di compromessi, realizzati con l’obiettivo di ottenere un testo equilibrato. Ha saputo, inoltre, prendere debitamente in considerazione il diritto comparato, europeo ed internazionale, per poter ridiventare un modello in grado di diffondersi al di fuori dei confini, permettendo al diritto francese di occupare nuovamente la posizione che aveva perso, sia in Europa che nel resto del mondo.

Prima di ripercorrere le cinque fasi principali del processo di riforma e delimitarne la portata, è importante inserirla nel più ampio contesto della costruzione dell’Unione europea e del progetto (anche se poi abbandonato) di elaborazione un diritto europeo dei contratti.



## CAPITOLO 1

# LA STORIA “FRANCO-EUROPEA” DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DEI CONTRATTI

### 13. *La riforma francese ed il diritto privato europeo*

Esiste una relazione particolarmente stretta e complessa tra le sorti del diritto francese dei contratti e le sorti del diritto privato europeo. La riforma è rimasta sospesa in previsione dell’elaborazione di un diritto europeo dei contratti, a lungo atteso dalla dottrina civilista. Tuttavia, nel momento in cui il progetto di un Codice europeo dei contratti o delle obbligazioni si è concretizzato, la diffidenza e la riluttanza da parte dei francesi hanno avuto un effetto acceleratore sulla riforma interna. Non si può, pertanto, comprendere veramente la riforma francese senza avere un’idea del contesto europeo della fine del XX secolo e delle reazioni che il progetto di diritto europeo dei contratti, talvolta confuso con quello del Codice civile europeo, ha suscitato – anche se per ragioni spesso diverse – in Francia e negli altri Stati membri dell’Unione europea<sup>1</sup>.

### 14. *Al termine delle guerre*

Ci fu un tempo in cui l’Europa destava l’interesse dei giuristi. Dopo la Prima guerra mondiale, fu elaborato un progetto italo-francese di codice delle obbligazioni, concepito come preludio ad un processo di europeizzazione del diritto<sup>2</sup>. Allo stesso modo, alla fine della Seconda guerra mon-

---

<sup>1</sup> Sul contesto europeo e la sua influenza sulla riforma francese, v. F. Ancel, B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, *Aux sources de la réforme du droit des contrats*, Dalloz, 2017, n. 11.01 s. Sul vivace dibattito creato dalla Commissione europea, in particolare a seguito della comunicazione “sul diritto europeo dei contratti”, in cui la Commissione affermava che la coesistenza di leggi nazionali sui contratti intralciava il funzionamento del mercato interno (2001), v. B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), *Pensée juridique française et harmonisation européenne du droit*, vol. 1, Société de législation comparée, 2003. Il volume riproduce questo testo, numerosi altri articoli di dottrina e la mozione dell’*Académie des sciences morales et politiques*, adottata all’unanimità il 1° luglio 2002.

<sup>2</sup> *Le projet de Code des obligations franco-italien. Il progetto del Codice delle obbligazioni franco-italiano (1927)*, rééd. aux éditions Panthéon Assas, 2015. Su questa iniziativa italo-francese: C. Witz, «La longue gestation d’un Code européen des contrats», *RTD civ.* 2003, p. 447.

diale, alcuni grandi giuristi francesi si impegnarono nell'elaborazione di un diritto europeo, che ritenevano indissociabile dal progetto politico di costruzione dell'Europa: "Per fare l'Europa, la nostra Europa – e ben sappiamo quanto la sua costruzione sia vitale –, scriveva Henri Mazeaud, bisogna fare un diritto europeo. Che cosa ci resta ancora da superare? Questo spirito di particolarismo e d'orgoglio di cui siamo tutti imbevuti ... Il problema non è tanto quello di sapere chi avrà la meglio tra il codice italiano, il codice svizzero, il codice tedesco o il codice francese, ma di capire se, come fecero i redattori del Codice Napoleone quando unificarono il diritto francese, ci siano giuristi di buona volontà disposti a cercare nelle istituzioni civili di tutti i paesi della nostra Europa quelle che devono essere prescelte"<sup>3</sup>. Nel 1953, l'Associazione Henri Capitant votava all'unanimità una proposta per l'elaborazione di un codice comune delle obbligazioni in Europa<sup>4</sup>.

### 15. *Un mercato comune, delle regole comuni?*

Nel 1961, agli albori dell'unificazione economica europea, Julliot de la Morandière si interrogava: "È concepibile che un vero Mercato Comune si sviluppi senza una unità di legislazione? E la Francia, al posto di aspirare a rifare solo la parte del codice relativa alle obbligazioni ed ai contratti, non dovrebbe prendere l'iniziativa di proporre, per lo meno ai paesi firmatari del Trattato di Roma, una conferenza internazionale in vista dell'elaborazione di regole uniche?"<sup>5</sup>.

Il *doyen* Carbonnier suggerì, successivamente, di sospendere il progetto francese di ricodificazione del diritto dei contratti nell'attesa di una codificazione europea, che si fece tuttavia attendere<sup>6</sup>. La speranza e l'attesa di un diritto europeo unificato hanno portato le autorità francesi a privilegiare la riforma di altre parti del *Code civil* ed, in particolare, del diritto delle persone e della famiglia, ricodificati a partire dal 1964.

---

<sup>3</sup>H. Mazeaud, *L'influence du Code civil dans le monde*, Travaux de la Semaine internationale du droit, Association Henri Capitant et Société de législation comparée, Paris, 1950, Pedone, 1954, p. 571.

<sup>4</sup>Travaux Ass. H. Capitant, t. VII, Dalloz, 1955, spéc. p. 115.

<sup>5</sup>L. Julliot de la Morandière, discorso riportato da R. Houin, «Pour une codification européenne du droit des contrats et des obligations», in *Études juridiques offertes à Léon Julliot de la Morandière*, Dalloz, 1964, p. 223. L. Julliot de la Morandière ha presieduto per 19 anni la commissione di riforma del Code civil. La riforma non è andata a buon fine ...

<sup>6</sup>J. Carbonnier, in *L'évolution contemporaine du droit des contrats*, Journées Savatier, 1985, 1996, p. 96 s.